



## **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021-2027**

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato richiamato nella validità dall'art. 8 (4) del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060 di disposizioni comuni.

**VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE *Plus*).

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione.

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* - JTF).

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (*Interreg*) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

**VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021)5003 final del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE *Plus* nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonché l'articolazione delle risorse IOC per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 108 del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060.

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

**VISTA** la Delibera del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.

**VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022.

**VISTA** la Delibera del CIPESS n. 36 del 2 agosto 2022 relativa alla presa d'atto dell'Accordo di Partenariato, nel testo approvato dalla Commissione europea.

**VISTO** l'articolo 50 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, il comma 1, che prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**VISTO** l'art. 3 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112, che prevede la soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e l'attribuzione delle relative funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**VISTO** il Decreto-legge 19 settembre 2024 n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162.

**VISTO** il Regolamento (UE) 435/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE.

**VISTO** il Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 22 novembre 2023 recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud”.

**VISTO** il Regolamento (UE) 795/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241.

**VISTO** il Decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, finalizzato ad accelerare l’attuazione e ad incrementare l’efficienza della politica di coesione nei settori strategici secondo un approccio orientato al risultato, con l’obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 00251 del 27-06-2024 che istituisce il Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell’attuazione dei Programmi 2021-2027;

**CONSIDERATO** che l’Accordo di Partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli Obiettivi Strategici selezionati e l’Obiettivo specifico JTF, come previsti dal citato Regolamento (UE) 2021/1060 di disposizioni comuni.

**CONSIDERATO** che l’Accordo di Partenariato illustra sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati attesi in relazione ai cinque Obiettivi Strategici, agli Obiettivi Specifici e per tipologie di territori, il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i Fondi, il coordinamento tra Programmi nazionali e regionali e con i Programmi dell’Obiettivo CTE, le complementarità e le sinergie con altri strumenti dell’Unione, tra cui il PNRR, oltre a riportare una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, di cui all’art. 15 del Regolamento di disposizioni comuni, e il contributo finanziario preliminare del FESR all’azione per il clima.

**CONSIDERATO** che l’Accordo di Partenariato individua i Programmi nazionali (10), incluso il Programma nazionale JTF, nonché il Programma FEAMPA, e regionali (38) dell’Obiettivo «Investimenti per la crescita e l’occupazione», con le rispettive dotazioni preliminari di risorse di contributo UE, articolate per Fondo e, ove pertinente, per categoria di regioni, e il corrispondente contributo di parte nazionale.

**CONSIDERATO** che l’Accordo di Partenariato 2021-2027 (Sezione 2.2) richiede un’incisiva azione di coordinamento tra strumenti e fondi per scongiurare i rischi di sovrapposizione e segmentazione degli interventi e conferma, a livello nazionale, l’esigenza di una sede di coordinamento strategico della politica di coesione nel “Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell’attuazione dei Programmi, già istituito nel 2014-2020” (di seguito Comitato o Comitato AP).

**CONSIDERATO** che il Comitato AP ha tra i suoi compiti la sorveglianza e la verifica sullo stato della programmazione e attuazione della politica di coesione, la valutazione dei progressi compiuti



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

nel percorso di avvicinamento ai risultati attesi della strategia, come definita nell'Accordo di partenariato 2021-2027, la revisione della programmazione anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'accompagnamento all'attuazione dei Programmi 2021-2027, l'analisi di problematiche comuni rilevanti per garantire le migliori condizioni per l'attuazione della strategia complessiva, la promozione del confronto partenariale sugli avanzamenti e sui risultati della programmazione, nonché il monitoraggio delle condizioni abilitanti, oltre al coordinamento strategico tra gli strumenti della politica di coesione e gli altri strumenti e programmi di investimento nazionali ed europei.

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, individua le disposizioni per la riforma nei settori strategici prevedendo l'individuazione di interventi prioritari e l'attivazione di una specifica azione di monitoraggio rafforzato ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto.

**CONSIDERATO** che, alla luce del citato Decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, viene promossa, altresì, nell'ambito del Comitato AP e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

**CONSIDERATA**, altresì, la necessità di garantire il raccordo con gli interventi attivati a livello nazionale aventi carattere di complementarità rispetto agli interventi della programmazione europea.

**RAVVISATA** l'esigenza di istituire il sopracitato Comitato al fine di assicurare il necessario coordinamento con il partenariato "pertinente" (autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale) ai vari livelli di programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi della politica di coesione 2021-2027.

## **ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO**

### **Articolo 1**

#### **Composizione e articolazione**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2 del decreto istitutivo, concernente la composizione del Comitato, esso si può articolare in Sottocomitati, Gruppi di lavoro e Tavoli tecnici di cui al successivo articolo 7.
2. I componenti del Comitato, dei Sottocomitati e/o dei Gruppi di lavoro e dei Tavoli tecnici dovranno astenersi obbligatoriamente dalla partecipazione alle discussioni e alla formazione di decisioni, qualora si trovino in posizione di conflitto di interessi.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

## **Articolo 2**

### **Funzionamento**

1. Il Comitato è convocato dalla Presidenza almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta motivata della maggioranza semplice dei membri del Comitato.
2. Il Comitato si intende regolarmente riunito purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche a distanza.
3. Il Comitato viene convocato almeno 15 giorni liberi e consecutivi prima della riunione; nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, almeno 2 giorni prima della riunione.
4. I componenti che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione, provvedono a trasmetterli alla segreteria del Comitato, di cui al successivo articolo 5, almeno 10 giorni liberi e consecutivi precedenti la riunione per consentirne il tempestivo invio a tutti i membri del Comitato.
5. In casi di motivata urgenza la Presidenza può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

## **Articolo 3**

### **Svolgimento delle riunioni e verbali**

1. Le decisioni del Comitato si intendono validamente assunte se almeno la metà più uno dei componenti è presente alle riunioni. Esse sono assunte dai propri componenti secondo la prassi del consenso, senza ricorrere a votazioni. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
2. La Presidenza, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
3. Le riunioni, su iniziativa della Presidenza, possono essere precedute da consultazioni, riunioni e gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea.
4. I verbali delle riunioni sono predisposti dalla Segreteria Tecnica e devono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei partecipanti.
5. L'approvazione del verbale deve avvenire, secondo la procedura di consultazione per iscritto, di cui al successivo articolo 4, entro 3 mesi dalla data di riunione del Comitato stesse. Una sintesi



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

delle decisioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica, consegnata e ratificata alla chiusura della stessa riunione.

#### **Articolo 4**

##### **Procedure di consultazione scritta**

1. Nei casi di motivata necessità, anche ai fini dell'approvazione del verbale, o la Presidenza può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati a tutti i membri del Comitato.
3. I componenti esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di inoltro dei documenti via posta elettronica. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente vale quale assenso.
4. In casi di motivata urgenza, la Presidenza può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvio.
5. A seguito della conclusione della consultazione scritta, la Presidenza informa tutti i membri circa l'esito della procedura.

#### **Articolo 5**

##### **Segreteria Tecnica del Comitato**

1. Il Comitato per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un'apposita Segreteria Tecnica, istituita presso ciascuna delle Amministrazioni che hanno il ruolo di copresidenza con apposito atto.
2. La Segreteria Tecnica ha i seguenti compiti:
  - Predisporre, trasmettere e conservare la documentazione attinente ai lavori del Comitato ai componenti;
  - Organizzare e istruire le riunioni del Comitato;
  - Predisporre i verbali delle riunioni del Comitato;
  - Gestire le procedure di consultazione scritta.
3. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica del Comitato è il seguente: [Programmazione2021-2027@governo.it](mailto:Programmazione2021-2027@governo.it). A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione.
4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica sono posti a carico delle risorse del Programma nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, nel rispetto delle disposizioni europee



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

e nazionali in materia di ammissibilità della spesa e di quanto previsto nella relativa operazione ammessa a finanziamento.

### **Articolo 6**

#### **Informazione sullo stato di attuazione dei programmi**

1. Le Amministrazioni titolari dei programmi regionali e nazionali cofinanziati con le risorse dei fondi della politica di coesione europea 2021-2027 inviano alla Segreteria del Comitato AP, con cadenza annuale e, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione dei lavori del suddetto Comitato, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di rispettiva competenza, evidenziando le principali problematiche incontrate nel corso dell'attuazione, nonché le eventuali soluzioni adottate per il relativo al superamento. Nell'ambito del Comitato è, altresì, posto in essere un monitoraggio sistematico sull'andamento della spesa certificata e sulle relative previsioni, al fine di assicurare un'evoluzione dell'esecuzione della spesa dei programmi FESR e FSE Plus in linea sia con l'esigenza di evitare il disimpegno automatico delle risorse dell'Unione, ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060, sia di favorire una dinamica regolare dei rimborsi delle predette risorse dell'Unione.
2. Le Amministrazioni titolari dei programmi trasmettono alla Segreteria tecnica del Comitato le informazioni richieste.

### **Articolo 7**

#### **Sottocomitati, Gruppi di lavoro e Tavoli tecnici**

1. Il Comitato può, su proposta della Presidenza o dei suoi componenti, oltre a quelli già previsti dal decreto istitutivo, costituire Sottocomitati, Gruppi di lavoro settoriali e tematici e Tavoli tecnici, finalizzati al coordinamento e all'approfondimento di tematiche specifiche, così come previsto dall'Accordo di Partenariato.
2. La Presidenza dei Sottocomitati è attribuita al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche congiuntamente con le altre Amministrazioni designate dal Comitato. Le funzioni di presidenza comportano la predisposizione dei documenti e delle relazioni, relativi ai lavori del gruppo e dei tavoli, da presentare al Comitato con il supporto della Segreteria Tecnica.
3. La composizione dei Sottocomitati è proposta dalla Presidenza del Comitato o dall'Amministrazione proponente il Sottocomitato e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico. Le attività di supporto fanno capo alle Amministrazioni che ne detengono la presidenza.
4. I Sottocomitati svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso cui riferiscono almeno una volta l'anno.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

5. Alle riunioni dei Sottocomitati, in relazione ai temi trattati, può partecipare la Commissione europea in qualità di osservatore, nonché rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni ed esperti da esse delegati.
6. Ogni Sottocomitato, o gruppo di lavoro o tavolo tecnico, organizza le attività secondo un programma di lavoro e si riunisce almeno una volta l'anno, riferendone gli esiti al Comitato.

### **Articolo 8**

#### **Trasparenza e comunicazione**

1. Alla composizione e ai lavori del Comitato è data la necessaria e opportuna pubblicità in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060.
2. Al termine delle riunioni del Comitato, la Presidenza del Comitato provvederà alla diffusione di un resoconto sintetico che riprenda la sintesi delle principali decisioni assunte.
3. I verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

### **Articolo 9**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento interno può essere modificato con decisione del Comitato medesimo da assumersi anche per procedura scritta.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 adottato il 15 luglio 2022 con Decisione della Commissione C(2022)4787.